

OBBLIGHI E DIRITTI DEI LAVORATORI

Definizione

Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari."

Al lavoratore così definito sono equiparati:

- il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso;
- l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile;
- il soggetto beneficiario delle iniziative di **tirocini formativi e di orientamento** di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di **alternanza tra studio e lavoro** o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- **l'allievo degli istituti di istruzione** ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale **nei quali si faccia uso di laboratori** , attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione;
- il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266;
- i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile;
- **il volontario che effettua il servizio civile** ;
- il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni.

Nella scuola, riassumendo, sono pertanto considerati lavoratori:

- i dipendenti dell'Istituto;
- gli studenti quando impegnati nei laboratori;
- gli studenti nelle attività di alternanza scuola-lavoro;
- eventuale personale che presti la propria attività in modo volontario;
- eventuali volontari del servizio civile.

Obblighi dei lavoratori

In aggiunta agli obblighi già previsti dalla pregressa normativa sulla materia, è **prescritto espressamente ai lavoratori di aver cura della propria salute, nonché di usare correttamente, in conformità alle istruzioni ed alla formazione ricevute, i dispositivi di sicurezza, tanto collettivi che individuali, e gli altri mezzi di protezione, di segnalazione e di controllo.**

Tale obbligo si estende anche all'uso di macchinari, apparecchiature, utensili, sostanze e preparati pericolosi, al fine di evitare che una loro utilizzazione non appropriata possa arrecare pregiudizio per la salute e la sicurezza propria e degli altri dipendenti, nonché delle persone eventualmente presenti nel luogo di lavoro.

I lavoratori hanno, in particolare, l'obbligo:

- di segnalare immediatamente al proprio preposto o dirigente, le disfunzioni o le carenze delle attrezzature e/o dei dispositivi di sicurezza in dotazione, nonché ogni eventuale situazione di pericolo di cui vengano a conoscenza;
- di aver cura delle attrezzature messe a loro disposizione;
- di non rimuovere, modificare o disattivare, senza espressa autorizzazione dei competenti preposti o dirigenti, i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo;
- di adoperarsi direttamente, nei limiti delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o compromettere la sicurezza propria e/o altrui;
- di sottoporsi ai controlli sanitari loro prescritti dal medico competente e/o dagli organi di vigilanza;
- di non rifiutare, salvo giustificato motivo, la designazione per l'espletamento del servizio di salvataggio, prevenzione e lotta antincendio, gestione dell'emergenza e primo soccorso
- di partecipare alle iniziative aziendali di informazione, addestramento e formazione e di cooperare, nei limiti delle istruzioni ricevute e delle proprie competenze, capacità e condizioni di salute, con gli incaricati aziendali, per una più efficace attuazione delle procedure di esodo e di gestione dell'emergenza.

Diritti dei lavoratori

I lavoratori hanno il diritto:

- di prendere, in caso di pericolo grave ed immediato e nell'impossibilità di contattare il proprio preposto, ovvero, in assenza di questi, un idoneo referente aziendale (designato, addetto ai piani o loro sostituti), misure atte a scongiurarne le conseguenze, senza subire pregiudizi, salvo che tale comportamento sia viziato da gravi negligenze;
 - di astenersi, salvo casi eccezionali e su motivata richiesta dal riprendere l'attività lavorativa nelle situazioni in cui persista un pericolo grave ed immediato;
 - di allontanarsi, in caso di pericolo grave ed immediato che non può essere evitato, dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, senza subire pregiudizi o conseguenze per il loro comportamento;
 - di essere sottoposti a visite mediche personali, qualora la relativa richiesta sia giustificata da una connessione, documentabile, con rischi professionali.
- ➔ L'inosservanza degli obblighi previsti per i lavoratori comporta l'irrogazione di sanzioni (arresto, ammenda, sanzioni amministrative) variabili in relazione alla gravità delle violazioni.